

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 18/01/2018

## **CIRCOLARE N. 06/2018**

### **Approfondimento**

#### **Oggetto: Registrazione delle fatture di acquisto di fine anno e detrazione della relativa IVA – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

1. Nella nostra circolare 11/12/2017 n. 42 avevamo evidenziato le criticità che avrebbe comportato l’applicazione combinata delle nuove disposizione contenute negli artt. 19, primo comma e 25, primo comma del D.P.R. 633/72 nella versione introdotta dal D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito nella legge 21.6.2017 n. 96.

Secondo le nuove disposizioni, infatti:

- a. il termine entro il quale è consentito detrarre l’IVA sugli acquisti viene fissato nella **data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto;**
- b. il termine entro il quale va registrata la fattura di acquisto è stabilito nella **data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta;**

con la conseguenza che, ad esempio, la fattura relativa ad un acquisto effettuato a Dicembre 2017, ricevuta dopo il 16 Gennaio 2018, non avrebbe concorso ad alcuna liquidazione IVA del 2018 e, se ricevuta entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017, avrebbe consentito la detrazione dell’imposta in quest’ultima sede, mentre addirittura se fosse stata ricevuta dopo avrebbe impedito la detrazione dell’IVA.

2. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1/E ha affrontato e risolto tali problemi affermando quanto segue.
  - a. L’art. 19, primo comma del D.P.R. 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge quanto l’IVA diventa esigibile.  
L’IVA diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione che, a norma dell’art. 6 dello stesso decreto, coincide:
    - i. nelle cessioni di beni immobili col rogito notarile;
    - ii. nelle cessioni di beni mobili con la consegna del bene;
    - iii. nelle prestazioni di servizi col pagamento del corrispettivo.

Sede legale  
Via Emilia all’Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

- b. L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito:
- i. il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
  - ii. il presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.
- Ne consegue che per poter detrarre l'IVA su un acquisto non basta che l'operazione sia stata effettuata, ma è necessario anche che il cessionario/committente sia in possesso della relativa fattura. Con l'ulteriore conseguenza che **il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti:**
- **l'effettuazione dell'operazione;**
  - **il ricevimento della fattura.**
- c. **Grande importanza riveste dunque la verifica del momento di ricezione della fattura d'acquisto.** Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.
- d. L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi.
- i. **Se un soggetto passivo effettua un acquisto nel Dicembre 2017 e nello stesso mese riceve la relativa fattura che però non registra nel 2017**, egli potrà annotare la fattura al più tardi entro il 30 Aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017) in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017 (in modo da evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2018, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017) e detrarre la relativa imposta nella dichiarazione annuale IVA relativa a tale anno.
  - ii. **Se un soggetto passivo effettua un acquisto nel Dicembre 2017 e riceve la relativa fattura, emessa nel 2017, nel 2018**, potrà esercitare la detrazione nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura è stata registrata.
  - iii. **Lo stesso soggetto del punto precedente potrà registrare la fattura emessa nel 2017 e ricevuta nel 2018 entro il 30 Aprile 2019.** In questo caso il cessionario/committente dovrà registrare la fattura in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018 (in modo da evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018) e detrarre la relativa imposta nella dichiarazione annuale IVA relativa a detto anno.

- 
- e. L’Agenzia delle Entrate precisa infine che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 Gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di gennaio), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione. Nel documento di prassi ci si riferisce, in particolare, a quei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 Gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta era divenuta esigibile nel 2017, hanno fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di Dicembre del 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

***SGB & Partners - Commercialisti***